



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali dell'Emilia-Romagna
- Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie dell'Emilia-Romagna
- e, p.c. All'Assessore alle politiche per la salute Regione Emilia-Romagna
- All'Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale Regione Emilia-Romagna
- All'Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Regione Emilia-Romagna
- All'Assessore al contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica Regione Emilia-Romagna
- Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto: Quesiti ricorrenti in relazione all'emergenza CoVID-19 - Parere tecnico.

Negli ultimi giorni, con l'obiettivo di "fare il punto" della situazione al termine del primo quadrimestre dell'anno scolastico 2020/21, questo Ufficio Scolastico Regionale ha realizzato conferenze di servizio - in diretta web - per l'ascolto e il confronto con i Dirigenti scolastici delle scuole statali. A breve, con la medesima finalità, ne saranno svolte ulteriori rivolte ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie. Nelle riunioni fin qui svolte, ricorrenti sono emerse alcune domande. A riscontro delle medesime e a supporto delle determinazioni di competenza delle SS.LL., nel seguito il parere tecnico dello scrivente Ufficio.

1. Uso delle mascherine a scuola

D – Continua ad essere obbligatorio l'uso della mascherina sempre?

R – Non essendone sopraggiunte altre di diverso tenore, si confermano le indicazioni già fornite dall'Amministrazione centrale con nota [9 novembre 2020, prot n. 1994](#), - successiva al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020¹ e al chiarimento fornito dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 124 del 8 novembre 2020 - come di seguito: " ... *A partire dalla scuola primaria, ... la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, 'salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina'*".

¹ Articolo 1, comma 1: "L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina ...".



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

A conferma, anche il dettato dell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (art. 1, comma 9, lettera s): "... E'obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. ...".

2. Mascherine per alunni non udenti

D – Esistono mascherine utilizzabili da studenti e docenti ipoacusici e non udenti che consentano di “vedere” il labiale, essenziale per la comprensione del parlato?

R – A riscontro di analogo quesito rivolto da questo Ufficio alla Direzione generale per la Sanità dell'Emilia-Romagna, l'Assessore Raffaele Donini ha comunicato² la “presenza, sulla Banca Dati del Ministero della Salute di mascherine facciali di protezione - dispositivi medici regolarmente certificati - realizzate in materiale trasparente ...”. Con il supporto del Medico competente, le SS.LL. potranno valutare le offerte certificate disponibili sul mercato.

3. Mascherine durante l'attività di educazione fisica

D – Educazione fisica all'aperto, sì o no? Con obbligo di indossare la mascherina?

R – Anche in relazione all'utilizzo delle mascherine nell'ambito dell'educazione fisica, permangono allo stato le indicazioni di questo Ufficio del [16 dicembre 2020, prot. 23060](#) per la scuola primaria e secondaria di primo grado, estensibili anche alla scuola secondaria di secondo grado. Si conferma pertanto la possibilità di svolgere le lezioni di Educazione Fisica sia al chiuso che all'aperto, nel rispetto rigoroso delle regole per il contrasto al CoVID-19. Con adattamenti legati alle peculiari attività e relativamente all'utilizzo della mascherina, si rinvia al contenuto del verbale 28 maggio 2020, n. 82, del Comitato Tecnico Scientifico come di seguito: “*gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità, fatte salve le dovute eccezioni (ad. es. attività fisica, ...)*”.

4. Mascherine durante l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto

D – Durante la lezione singola è possibile abbassare la mascherina?

R – La citata nota dell'Amministrazione centrale [9 novembre 2020, prot n. 1994](#) - alla quale non hanno fatto seguito pareri di segno contrario, già richiamata dallo scrivente con nota [22 dicembre 2020, prot. n. 23382](#) - ha precisato: “... Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione ...”. La specificazione di “lezione singola” esclude, tautologicamente, attività musicali non singole con strumenti a fiato o di canto.

5. Lavoratori fragili

D - Come gestire nel 2021 i lavoratori cosiddetti fragili?

R - L'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, ha esteso la disciplina delle tutele a favore dei lavoratori ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili (comma 2 e 2-bis). In particolare, con i commi da 481 a 484, vengono estese al periodo dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del c.d. decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18). Queste equiparano il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori cosiddetti fragili - ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai

² Nota Assessore Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna 25 gennaio 2021, prot. n. 60475



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità -.

Trova inoltre conferma che i lavoratori fragili svolgano, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. La questione è oggetto di chiarimento specifico con il Messaggio Inps 15 gennaio 2021, n. 171³.

6. Richieste dati per aggiornamento anagrafe sanitaria

D – Pervengono dalle ASL richieste alle scuole di fornire dati concernenti studenti e personale, per l'aggiornamento dell'anagrafe sanitaria. Questi dati possono essere loro trasmessi?

R – In via preliminare, vale richiamare quanto disposto dall'art. 2-ter del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento europeo in materia, in base al quale la comunicazione dei dati personali è ammessa se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione è altresì ammessa, pur in mancanza di norma di legge o di regolamento, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

Si richiama, altresì, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27) sulle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale che detta, all'art. 17 bis, alcune disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo citato, per motivi di interesse pubblico, consentono ai soggetti pubblici e privati la comunicazione, tra loro, dei dati personali allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto⁴.

Pertanto, limitatamente al contesto emergenziale, ovvero allo stato fino al 30 aprile 2021⁵, alla luce della normativa evidenziata e nel rispetto del principio di indispensabilità dettato dall'interesse pubblico, si ritiene legittima la comunicazione di dati personali, non sensibili, delle persone iscritte o in servizio a vario titolo presso le scuole, alle Autorità sanitarie - che ne abbiano fatta richiesta in ragione della predetta norma di legge - per l'aggiornamento dell'anagrafe sanitaria, al fine di semplificare le procedure e rendere più rapida la gestione delle informazioni.

Con il proposito di fornire alle SS.LL. indicazioni circa la gestione delle certificazioni mediche che, oltre le eccezioni già contemplate, dispongono l'esonero dall'uso delle mascherine a scuola, si informa che sono in corso interlocuzioni con la Direzione generale Sanità della Regione.

Si conferma la disponibilità dello scrivente Ufficio al fianco delle SS.LL.

Il Direttore Generale
Stefano Versari

³ <https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20171%20del%2015-01-2021.pdf>

⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg>

⁵ Delibera Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 e Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, art. 1 comma 1